

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI **BENEVENTO**

Regolamento della Pratica Forense

1. La domanda di iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Benevento dovrà essere corredata, oltreché dalla documentazione espressamente prevista dalla legge, dalla seguente ulteriore documentazione:
 - Certificato di laurea attestante che il richiedente ha superato, fra gli altri, i seguenti esami: a) istituzioni di diritto privato; b) diritto civile; c) diritto commerciale; d) diritto del lavoro; e) diritto amministrativo; f) diritto penale; g) diritto processuale civile; h) diritto processuale penale; i) diritto costituzionale.
2. Il praticante avvocato avrà l'obbligo di rispettare rigorosamente le norme in tema di pratica forense previste dal D.P.R. 10/04/1990 n. 101, nonché le disposizioni normative precedenti non abolite dallo stesso.
3. Il praticante avvocato dovrà depositare il libretto della pratica presso il Consiglio dell'Ordine ogni sei mesi (deposito semestrale da effettuarsi entro un mese dal giorno seguente la scadenza semestrale) compilando **la parte denominata "atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti"** con l'oggetto di una controversia e l'atto processuale predisposto e **la parte denominata "questioni giuridiche di maggiore interesse"** con almeno 5 brevi questioni rappresentate dal cliente al proprio legale senza l'indicazione di articoli o di attività svolta o da svolgersi, al fine di consentire la verifica e il controllo dell'attività effettuata nel periodo considerato. La omissione ovvero l'ingiustificato ritardo nel deposito comporterà la cancellazione del praticante avvocato dal Registro Speciale, ex art. 4, comma III, R.D. 22/01/1934 n. 37.¹
4. Fermo restando quanto previsto circa la partecipazione alle udienze, la redazione di atti rilevanti nonché la trattazione di questioni giuridiche particolari, **solo al termine del primo anno di pratica** il praticante avvocato dovrà svolgere due relazioni su due istituti giuridici a scelta da depositarsi presso il Consiglio dell'Ordine, giusta quanto previsto dall'art. 7, comma I, D.P.R. 101/90.²
5. La partecipazione alle venticinque udienze per semestre dovrà essere documentata mediante l'annotazione delle stesse (indicandone l'autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti e la data di svolgimento) nel libretto della pratica; le udienze non devono essere di mero rinvio e ciò risulterà da apposita fotocopia del verbale dell'udienza o da autocertificazione che obbliga l'Ente che la riceve a dei controlli a campione che verranno effettuati richiedendo copia

¹ Il termine di sei mesi è previsto *ex lege*, la sua osservanza è tesa a documentare la continuità della pratica forense richiesta dalla legge. E' evidente che verranno valutati gli eventuali casi di comprovata e documentata impossibilità, corroborata da apposita e specifica certificazione del "dominus".

² Deve ribadirsi che le relazioni devono essere depositate solo al termine del primo anno di pratica mentre la sintetica indicazione degli atti più rilevanti redatti e dell'oggetto degli stessi deve essere sempre riportata allorché si effettua il deposito semestrale del libretto.

del verbale di causa dell'udienza alla quale il praticante ha autodichiarato di aver partecipato. Al fine di consentire un adeguato controllo di tale adempimento, il praticante avvocato dovrà

- depositare, personalmente, due volte al mese, **dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30**, presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati, il libretto stesso, unitamente alle fotocopie del verbale o alla autocertificazione comprovante le udienze alle quali ha partecipato. Il libretto della pratica gli sarà restituito (dopo l'apposizione del visto di controllo da parte del Presidente del Consiglio dell'Ordine ovvero dal Consigliere a tanto delegato) a partire dal giorno successivo a quello di deposito. Saranno svolti controlli a campione;³
- Non è possibile effettuare due movimenti nella stessa mattinata, nel senso che un giorno si deposita ed un altro si ritira;
- Per ottenere i due visti mensili occorre almeno una udienza del mese corrente per ciascun visto; quelle dei mesi precedenti possono essere inserite per integrazione purchè appartengano allo stesso semestre;
- Per l'apposizione del secondo visto mensile, almeno una delle udienze trascritte sul libretto dovrà essere successiva al primo timbro mensile;
- Nel mese di agosto non si effettuano depositi;
- Nel mese di settembre è necessario un solo visto;
- Qualora in un mese non sia riesca ad ottenere uno o entrambi i visti, si potrà recuperarli nel mese immediatamente successivo e si sommeranno, pertanto, ai due visti obbligatori previsti in quel mese;
- Qualora entro la fine del semestre non si riesca a raggiungere il numero di 25 udienze, si potrà recuperare nel semestre successivo, previa autorizzazione del Consigliere Delegato e purchè si siano raccolte almeno 20 udienze;
- Sul libretto di pratica non devono essere trascritte udienze superiori al n.25, salvo recuperi previsti;

6. **Dal 1° giorno del secondo anno di pratica**, il praticante avvocato potrà richiedere il patrocinio, da esercitare nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente (Vedi Nota A). L'esercizio potrà avvenire solo dopo il giuramento dinanzi al Presidente del Tribunale di Benevento, da effettuarsi alla presenza del Presidente del Consiglio dell'Ordine o di Consigliere delegato.

7. Il patrocinio può essere concesso **al praticante iscritto nel Registro in qualsiasi momento, anche post biennio**, ma la sua durata (**6 anni**) è computata a partire dal primo giorno del secondo anno di iscrizione nel Registro dei Praticanti, indipendentemente dalla data di richiesta del patrocinio, di talchè la permanenza nel registro dei Praticanti abilitati al patrocinio non può, in nessun caso, superare i sei anni successivi al primo anno di pratica

³ Al solo scopo di permettere una migliore formazione, si suggerisce di assistere ad udienze trattate sia dinanzi al Giudice di Pace che dinanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello, tanto in materia civile che penale.

senza abilitazione. (ex circolare n.5/07 C.N.F. e parere n°9 del 20/2/2008). Al termine dei sei anni, il praticante abilitato decadrà e sarà reinserito nel registro dei praticanti senza abilitazione.

8. Al termine del biennio di pratica, **a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica**, i praticanti avvocati **con o senza l'abilitazione al patrocinio, non dovranno** continuare a rispettare l'obbligo relativo al deposito semestrale del libretto della pratica; il praticante rimarrà iscritto nel Registro, salvo sua richiesta di cancellazione; in caso di permanenza nel Registro l'unico onere previsto è il versamento della quota di iscrizione;

9. I praticanti avvocati iscritti nei Registri dei Praticanti con abilitazione al patrocinio, sono tenuti a conseguire, a decorrere **dal 1° gennaio successivo al rilascio del certificato di compiuta pratica**, i crediti formativi di cui al Regolamento del C.N.F. del 13/7/07 recepito dal Consiglio dell'Ordine con delibera del 26/10/2007 mediante partecipazione agli eventi formativi validi a tal fine.

10. I praticanti avvocati iscritti nel Registro Speciale a far tempo dal 01/01/2000, con e senza abilitazione al patrocinio, **nel corso del biennio**, dovranno seguire i corsi di formazione professionale che il Consiglio dell'Ordine istituirà, rispettando le modalità e i termini che saranno resi pubblici tempestivamente. La partecipazione ai corsi di formazione, necessaria ai fini del rilascio di compiuta pratica, non sarà sostitutiva degli obblighi previsti per il praticante.

11. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni vigenti in materia, nonché le disposizioni di carattere amministrativo deliberate in precedenza dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento.

12. Per ogni e qualunque difficoltà derivante dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Regolamento, i praticanti avvocati sono espressamente invitati a rivolgersi per chiarimenti al Coordinatore della Commissione Albi, referente del Consiglio per tutto quanto relativo alla pratica forense.

13. Si fa presente che il presente regolamento potrà subire variazioni nel rispetto e conformemente ai pareri e circolari del C.N.F.; in tal caso sarà cura dell'Ordine comunicare tempestivamente agli iscritti eventuali modifiche anche con la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ordine.

Parere C.N.F. relativo alla pratica.

In relazione alla Vostra richiesta di parere del 20 Giugno scorso, comunico che la Commissione consultiva ha esaminato la richiesta nella seduta del 12 Luglio 2000, ed ha deliberato quanto segue.

Il quesito concerne il trattamento di alcune ipotesi che comportano l'impossibilità temporanea per il praticante di svolgere la pratica forense.

Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la richiesta del relatore, ed adotta il seguente parere:

- i casi prospettati di gravidanza, malattia, servizio di leva, servizio civile sostitutivo della leva integrano ipotesi di sospensione dello svolgimento della pratica forense; questa, diversamente


dai casi di interruzione, può riprendere al cessare della relativa causa, senza che il soggetto perda il diritto al riconoscimento del periodo già maturato, previa istanza al Consiglio dell'Ordine attestante l'impedimento di cui sopra con allegata certificazione: in tal caso il Consiglio autorizzerà alla continuazione della pratica. (ciò si intende per un periodo di inattività non superiore a sei mesi)

Per ciò che concerne eventuali corsi di formazione, la frequenza a Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali e a Corsi riconosciuti dal Consiglio dell'Ordine competente, possono essere ritenuti sostitutivi di non oltre un anno di pratica (vedi il D.P.R. n° 101/1990) ed anche del Corso obbligatorio; il praticante che vorrà avvalersi di detta sostituzione dovrà depositare presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine istanza con allegato certificato di frequenza alla Scuola: al termine del biennio, **al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica, il Praticante dovrà depositare il diploma rilasciato dalla Scuola (o un certificato sostitutivo dello stesso purchè attesti che lo stesso diploma originale non è stato consegnato).** (Approvato nella seduta del 6 marzo 2008)

Benevento, 15/02/07

IL PRESIDENTE

AVV. UMBERTO DEL BASSO DE CARO



IL CONSIGLIERE DELEGATO

AVV. ALBERTO MAZZEO



L'ASSISTENTE DI SEGRETERIA

LUCIANA FESTA



NOTA A

Art.7 L.479/1999 : "I Praticanti Avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, convertito con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934 n. 36 e successive modificazioni, nella cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, limitatamente : a) negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a £ 50.000.000; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma, del codice di procedura civile; 3) alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani ed a quelli di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; E' fatta eccezione per lavoro e previdenza; b) negli affari penali: 1) alle cause, per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva; 2) alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, primo comma, del c.p.; resistenza ad un pubblico ufficiale prevista dall'art. 337 del c.p.; oltraggio ad un magistrato in udienza aggravato a norma dell'art. 343 secondo comma del c.p.; violazione di sigilli aggravata a norma dell'art. 349, secondo comma, del c.p.; favoreggiamento reale previsto dall'art. 379 del c.p.; maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante previsto dall'art. 572 secondo comma del c.p., rissa aggravata a norma dell'art. 588, secondo comma del c.p.; con l'esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall'art. 589 del c.p.; violazione del domicilio aggravata a norma dell'art. 614, quarto comma del c.p.; furto aggravato a norma dell'art. 625 del c.p.; truffa aggravata a norma dell'art. 640 secondo comma, del c.p.; ricettazione prevista dall'art. 648 del c.p." E' fatta eccezione dunque, per lavoro e previdenza.